
Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO/A ESTERNO/A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA PER LO SVOLGIMENTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ARPA PUGLIA PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA E LA PREVENZIONE DEL MOBBING, DELLE MOLESTIE MORALI E SESSUALI.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 163 del 15/04/2025, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Visto l'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 7, comma 6, lett. c), del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., *"la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"*;

VISTI:

La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;

Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni e integrazioni a seguito di adeguamento al Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali, UE 2016/679, (RGDP) del 27/04/2016;

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

La legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" e, in particolare, l'articolo 21;

La Direttiva 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";

La Direttiva 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche";

CONSIDERATO che, in data 20 marzo 2025, scade l'incarico dell'attuale Consigliera di fiducia e, pertanto,

si rende necessario ed urgente procedere alla individuazione di un/a nuovo/a esperto/a esterno/a cui affidare l'incarico di Consigliere/a di fiducia per lo svolgimento di consulenza e assistenza rivolta al personale dipendente dell'ARPA Puglia;

RITENUTO che l'esperto/a in parola debba essere individuato/a tra soggetti esterni all'ARPA Puglia per garantire i requisiti di indipendenza e imparzialità della funzione di Consigliere/a di fiducia;

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

In attuazione della Deliberazione D.G. n. 63/2023, ad oggetto "Aggiornamento del Codice di Comportamento di ARPA Puglia (delibera D.G. 51/2014)" e della D.D.G. n. 328/2024, ad oggetto "Presenza d'atto del Codice di Comportamento Nazionale dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, modificato ed integrato dal D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023", rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'individuazione di n. 1 esperto/a esterno/a cui affidare l'incarico di consigliere/a di fiducia per lo svolgimento di consulenza e assistenza al personale dipendente dell'ARPA Puglia per la tutela della dignità della persona e la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e sessuali.

La procedura selettiva in oggetto è finalizzata alla stipula di un incarico di collaborazione esterna, senza alcun vincolo di subordinazione.

Il contratto ha ad oggetto lo svolgimento dell'attività di consulenza e assistenza al personale (a tempo determinato e indeterminato, nonché a tutti coloro che lavorano a qualsiasi titolo presso l'ARPA Puglia) oggetto di discriminazioni, condotte prevaricanti, molestie, mobbing e fenomeni di sopruso o emarginazione sul luogo di lavoro.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'INCARICO E ATTIVITA' DA SVOLGERE

1. Il/la Consigliere/a di fiducia avrà il compito di:

- a) fornire consulenza, prestare assistenza e svolgere attività di ascolto a coloro che, a vario titolo, lavorano presso l'ARPA Puglia e che dichiarano di essere oggetto di vessazioni, molestie o discriminazioni o che segnalino una situazione di malessere nell'ambiente di lavoro;
- b) attivare, a seguito di richiesta della persona coinvolta, le procedure idonee alla risoluzione del problema, prestando collaborazione all'Amministrazione in fase di adozione dei provvedimenti più opportuni per la soluzione del problema;
- c) rispettare e garantire il diritto alla riservatezza delle persone che, a qualsiasi titolo, si rivolgono al suo Ufficio;
- d) proporre azioni ed iniziative di formazione ed informazione volte a promuovere e ad assicurare la pari dignità e la libertà di tutte le persone all'interno di ARPA Puglia;
- e) proporre azioni organizzative generali e/o specifiche volte a:
 - prevenire situazioni di malessere all'interno dell'ambiente di lavoro;
 - superare situazioni di disagio;
 - promuovere un clima organizzativo che assicuri il benessere lavorativo dei dipendenti e che sia improntato al rispetto delle pari opportunità;
- f) partecipare alle riunioni del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), senza diritto di voto, su richiesta del Presidente o di componenti del C.U.G.;
- g) presentare al Presidente del C.U.G. una relazione scritta sull'attività svolta, a cadenza trimestrale o semestrale a seconda della rilevanza delle questioni in trattazione.

2. Il Consigliere/a di fiducia esercita la sua funzione nella più ampia autonomia e nell'assoluto rispetto della dignità di tutti i soggetti coinvolti, garantendo, in particolare, la totale riservatezza delle notizie e dei fatti di cui viene a conoscenza.

3. L'ARPA Puglia assicura al Consigliere/a di fiducia i mezzi, i locali e gli strumenti necessari per adempiere alle sue funzioni; in particolare, l'ARPA Puglia garantisce allo/a stesso/a libero accesso agli atti relativi al caso trattato, fornendo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL'INCARICO, RECESSO DELLE APRTI, REVOCA E COMPENSO PREVISTO.

1. Il contratto che andrà a stipularsi è di natura libero professionale.
2. L'incarico ha durata di tre anni e comporterà l'impegno minimo di 3 ore ogni mese presso la sede centrale di ARPA Puglia, con disponibilità anche per il personale di tutte le sedi decentrate, nel locale che sarà messo a disposizione dall'Amministrazione dell'Agenzia. Non è ammesso il rinnovo.
3. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare le attività e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
4. Ciascuna parte può recedere liberamente dal contratto in qualsiasi momento, previo preavviso da comunicare alla controparte almeno tre mesi prima. L'ARPA Puglia può riservarsi la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso previa congrua motivazione. In tal caso, il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore, previa verifica del risultato raggiunto ed in base all'utilità per l'Agenzia. Nei casi di gravi inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni degli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza, l'incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Direttore Generale, anche su segnalazione del C.U.G..
5. Le cause di incompatibilità non dichiarate o non tempestivamente rimosse e quelle sopravvenute alla nomina comportano la decadenza immediata dall'incarico.
6. Il contratto acquisterà efficacia, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, dalla data di assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia degli estremi del contratto stesso, del nominativo del prestatore, del suo curriculum vitae, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, nonché di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
7. L'attribuzione dell'incarico avverrà mediante stipula di un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., per il quale verrà corrisposto un compenso lordo di € 4.340,96 onnicomprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del prestatore e degli oneri a carico dell'ARPA Puglia.
8. Al suddetto contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa. In particolare, il collaboratore, nei casi previsti dalla legge, avrà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.
9. Il/la candidato/a dovrà specificare se è soggetto titolare di Partita Iva nell'esercizio di specifica attività professionale attinente la prestazione.

ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
 - **REQUISITI GENERALI**
 - a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:
 - I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
 - I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
 - b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 - c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;

- e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo da ricoprire;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;
- h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

■ REQUISITI SPECIFICI

Ai fini della partecipazione alla procedura e unitamente ai suddetti requisiti generali, a pena di esclusione, il candidato deve necessariamente essere in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici entro la data di scadenza di presentazione della domanda:

- a) Diploma di laurea conseguito secondo la normativa previgente all'entrata in vigore del Decreto 3 novembre 1999, n. 509, o laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico, rilasciati da un'università o istituto di istruzione universitaria equiparato, in base alle norme vigenti, in materie giuridiche o socio/psicologiche o sanitarie. I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia; pertanto, è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione alla selezione. CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.
- b) Possesso di percorsi formativi post-laurea in gestione delle relazioni d'aiuto, salute occupazionale, gestione dello stress lavorativo ovvero possesso di esperienza post laurea nella tematica delle discriminazioni nell'ambito del rapporto di lavoro e del disagio lavorativo ovvero possesso di comprovata esperienza e professionalità nel contrasto alle discriminazioni, alle molestie sessuali e al mobbing.

I SUDDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

○ Nella sezione *"titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni"* del portale www.inpa.gov.it, i candidati devono indicare i dati riguardanti il titolo di studio posseduto. In caso di titolo conseguito all'estero, nel campo *"Denominazione/Descrizione"* della sezione *"Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni"*, è necessario indicare il titolo di studio italiano dichiarato equipollente dalla competente Autorità, selezionare la casella *"Conseguito all'estero"* e compilare tutti i successivi campi.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione pubblica nonché i requisiti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e dichiarati nella domanda stessa, nonché posseduti al momento della stipula del contratto. L'assenza nella domanda di partecipazione delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Parimenti, anche i titoli valutabili - individuati dalle tabelle di valutazione dei titoli - devono essere stati conseguiti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano posseduti alla data di scadenza del bando e che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione.

4. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

5. Per carenza dei requisiti generali e specifici, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del contratto, ove già stipulato.

ARTICOLO 4 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente, per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), **entro e non oltre il termine di giorni trenta (30)** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.
2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic Identification Authentication and Signature).
4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.
5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online ed inviate entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. **Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.**
6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "inPa". **Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi.** In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.
7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.
8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.
9. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".
10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.
11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". **Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.**
12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).
13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.
14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla

durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dal bando di concorso.

16. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste al candidato dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 16:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

ARTICOLO 5 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva.

ARTICOLO 6 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione alla presente selezione pubblica.

2. Gli aspiranti devono, altresì, dichiarare di:

- Di aver effettuato il pagamento di € 10,33;
- di non essere dipendente o ex dipendente dell'ARPA Puglia;
- Di non avere rapporti di parentela/affinità con alcuno dei dipendenti dell'ARPA Puglia;
- Di non intrattenere con questa Agenzia altre forme di collaborazione, consulenza o contratti di lavoro a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura;
- Di non aver conseguito, nell'ultimo biennio, giudizi di demerito in precedenti incarichi di consigliere/a di fiducia presso altre PP.AA.;
- Che non sussiste alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;
- Di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l'Ente nell'assunzione e gestione dell'incarico;
- Di non essere un lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai sensi dell'articolo 6 del D. L. n. 90/2014 conv. in Legge n. 114/2014, rubricato "Limiti all'attribuzione di consulenze e incarichi dirigenziali a personale in quiescenza";
- Di non trovarsi in condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

3. L'iscrizione al Portale unico del reclutamento InPA comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

4. Gli aspiranti devono, inoltre:

- a. dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;
- b. accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";
- c. autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

5. I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alla procedura devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs 165/2001, di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento. In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altre procedure selettive. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it

6. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

7. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

8. All'atto della registrazione sul portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

9. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

10. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all'Autorità competente. In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto o incomplete. Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni o integrazioni inviate (anche successivamente) con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

12. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando

13. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

14. Il candidato deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata cui questa amministrazione si riserva di inviare ogni comunicazione e/o convocazione finalizzata al conferimento dell'incarico. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l'amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni.

15. L'ARPA Puglia non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o informatici o fatti, comunque, imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 7 – ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA.

1. Le eventuali istanze e le dichiarazioni da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti e delle disposizioni previste dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituisce motivo di irricevibilità:

- a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;
- b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando;
- c) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.

7. Costituisce motivo di esclusione:

- Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere la prova colloquio;
- Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;
- Mancato superamento della prova prevista dal presente bando;
- Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

8. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 9 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia sulla base della normativa vigente e sarà formata da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando (pari opportunità, mobbing e tematiche correlate, legislazione paritaria e antidiscriminatoria comunitaria e nazionale; legislazione giuslavoristica in materia di prevenzione delle molestie sessuali e morali nei luoghi di lavoro), oltre il Segretario effettivo e supplente.

2. Non possono essere nominati componenti della Commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'Agenzia, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del

collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

4. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione e per il segretario. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi e subentrano agli stessi.

5. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

6. I componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

7. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di concorso.

8. Nella composizione della commissione esaminatrice si terrà conto delle previsioni in materia di parità di genere di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. La Commissione procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio.

2. Per la valutazione di titoli dei candidati, la Commissione dispone di 100 punti così ripartiti:

a) Pregresse esperienze in qualità di Consigliere di Fiducia: MAX 20/100

b) Titoli attestanti la partecipazione a corsi di formazione, di perfezionamento, di specializzazione, di aggiornamento o a Master, certificati da università o da Scuole/Enti accreditati, in materie attinenti agli ambiti di competenza dell'Ufficio del Consigliere di fiducia, Dottorato di ricerca in materie attinenti l'incarico: MAX 10/100

c) Pregressa esperienza professionale, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, nei seguenti ambiti: prevenzione, gestione, contrasto di ogni forma di discriminazione, molestia, violenza; prevenzione, gestione, contrasto di casi di mobbing, discriminazione e di molestie sessuali nei rapporti di lavoro; attuazione di misure di pari opportunità negli ambienti di lavoro; organizzazione, gestione e sviluppo del personale; sicurezza del lavoro; analisi, gestione e soluzione problematiche legate allo stress lavoro correlato; tecniche di ascolto, metodologia del colloquio, del counselling e della mediazione: MAX 15/100

d) Pubblicazione su tematiche attinenti l'incarico, oggetto di selezione: MAX 10/100.¹

e) Attività di docenza in iniziative di formazione e in corsi di perfezionamento/specializzazione/aggiornamento in materie attinenti le competenze dell'Ufficio di Consigliere di fiducia: MAX 15/100.

3. La Commissione esaminatrice nella prima seduta provvederà a predeterminare i criteri operativi di dettaglio ai quali si atterrà nella valutazione dei titoli.

4. La Commissione medesima procederà, poi, a espletare un successivo colloquio finalizzato ad individuare il/la candidato/a con il profilo maggiormente rispondente per attitudini personali e competenze possedute alle peculiarità dell'incarico da svolgere nel contesto di ARPA Puglia. Il colloquio si intenderà superato con una votazione minima di 21/30.

5. Il colloquio non potrà aver luogo nei giorni di festività religiose, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, rese note con decreto del Ministro dell'Interno, nonché nei giorni festivi nazionali.

6. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà reso noto ai singoli candidati almeno venti (20) giorni prima della data fissata per le stesse tramite pubblicazione sul Portale InPa e sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

7. Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validità.

8. La mancata partecipazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

¹ Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie.

9. Al termine delle operazioni del colloquio, la Commissione redigerà l'elenco dei candidati ammessi con riserva alla valutazione dei titoli che verrà reso noto sul sito istituzionale dell'Agenzia con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

10. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova d'esame devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 11 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base dei voti attribuiti al colloquio e nella valutazione dei titoli, nei quindici giorni successivi alla conclusione di quest'ultima, formulerà la graduatoria finale.

Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza al colloquio. RESTANO RIMESSE ALL'ARPA PUGLIA LE VERIFICHE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DAI CANDIDATI COLLOCATI IN GRADUATORIA.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.

4. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice.

5. La graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice potrà essere modificata all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.

6. La graduatoria approvata dal Direttore Generale sarà pubblicata sul Portale Nazionale del reclutamento, raggiungibile al seguente collegamento: <https://www.inpa.gov.it>. La graduatoria sarà pubblicata, altresì, sul sito internet dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.

7. La graduatoria rimarrà vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione.

ARTICOLO 12 FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO

1. Il Direttore Generale, a seguito della pubblicazione della graduatoria, stipula con il vincitore un contratto di collaborazione esterna. La data di decorrenza dell'incarico sarà tempestivamente comunicata al/la vincitore/trice.

Alla/Al candidata/o vincitrice/tore verrà chiesto di rendere la dichiarazione:

- a. Di non essere dipendente o ex dipendente dell'ARPA Puglia;
- b. Di non avere rapporti di parentela/affinità con alcuno dei dipendenti dell'ARPA Puglia;
- c. Di non intrattenere con questa Agenzia altre forme di collaborazione, consulenza o contratti di lavoro a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura;
- d. Di non aver conseguito, nell'ultimo biennio, giudizi di demerito in precedenti incarichi di consigliere/a di fiducia presso altre P.P.AA.;
- e. Che non sussiste alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;
- f. Di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l'Ente nell'assunzione e gestione dell'incarico;
- g. Di non essere un lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai sensi dell'articolo 6 del D. L. n. 90/2014 conv. in Legge n. 114/2014, rubricato "Limiti all'attribuzione di consulenze e incarichi dirigenziali a

personale in quiescenza”;

h. Di non trovarsi in condizioni di inconfiribilità ovvero di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

3. Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda, purché valida e giudicata congrua.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 14 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”) è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 15 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. Nei casi di cui sopra, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale “InPa”.

ARTICOLO 16 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

2. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

3. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 17 – PUBBLICITA'

1. Il presente Bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Avvisi”) e sul Portale Unico di Reclutamento InPa nella sezione Bandi e Avvisi.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di conferimento dell'incarico, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/ cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione dell'incarico, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazione eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il

Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO